


REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1908 del 2 DIC. 2011

DIREZIONE AFFARI GENERALI E LEGALI

Esecutiva: No
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: Procedimento penale n. 1278/2009 R.G.N.R. Procura della Repubblica di Ragusa. Rimborso spese legali al già dipendente "matr.651".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Giovanna Di Stefano

IL DIRETTORE

Avv. Giovanni Tolomeo

Il 2 DIC. 2011, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto 2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona - Direttore Amministrativo
- Dott. Pasquale Granata - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

IL SEGRETARIO

Sig. Filipponeri Cascone

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal - 4 DIC. 2011

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme

IL SEGRETARIO

all'originale in atti

Su proposta della Direzione Affari Generali e Legali, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Visti gli atti del procedimento penale n.1278/09 R.G.N.R. avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa per il reato a carico del già dipendente matr.651, indagato del reato art.590 e 113 c.p., conclusosi con Sentenza del GUP N.35 del 30.03.2011;

Considerato che è giurisprudenza costante e riconosciuta garantire una piena ed effettiva tutela al dipendente costretto a sopportare i danni di natura patrimoniale – le spese del giudizio, rivelatosi poi infondato – connessi all'espletamento delle proprie funzioni o all'assolvimento dei propri compiti istituzionali;

Considerato altresì che lo spirito della norma in esame rappresenta l'espressione di un principio generalissimo e fondamentale dell'ordinamento amministrativo, in base al quale si consente all'Amministrazione di intervenire e contribuire alla difesa di un proprio dipendente che sia imputato in un processo penale soltanto nel caso in cui sussista un diretto interesse dell'amministrazione stessa in proposito, interesse che può essere riconosciuto solo nell'ipotesi in cui l'imputazione riguardi un'attività svolta in diretta connessione con i fini dell'Ente ed imputabile ad essa Amministrazione, e sempre che non vi sia conflitto d'interessi col dipendente medesimo (TAR Emilia Romagna n.423/98);

Considerato che, per ciò che attiene all'ammontare delle spese di giudizio sostenute dal dipendente e rimborsabili, anche qui giurisprudenza costante sostiene che queste debbano essere limitate alle spese legali ammesse dalla legge (Cons. Stato comm.spec.n.4/96);

Richiamato l'art.25 CCNL dell'area della dirigenza medica, nonché la procedura emanata dall'azienda con nota prot.n.23199/04 per disciplinare l'accesso al patrocinio ed al rimborso delle spese legali in applicazione della superiore disposizione contrattuale;

Preso atto della fattura, n.71 del 10 Giugno 2011, emessa dallo Studio Legale Di Paola di Ragusa per l'importo di €.1.756,71, a fronte dell'assistenza legale prestata al sanitario;

Preso atto altresì della parcella professionale pro-forma, in atti, dalla quale risultano dettagliate le prestazioni effettuate;

Verificato che le voci di spesa documentate sono contenute nei limiti dei minimi tariffari previsti dal D.M.5 ottobre 1994 n.585 e succ. m. e i.;

Ritenuto per quanto finora espresso, di poter assumere a carico del bilancio di questa Amministrazione, le spese sostenute dal già dipendente, individuato dal numero di matricola 651, nel rispetto della richiamata normativa, l'importo complessivo di €.1.756,71;

Sulla base del presente schema di deliberazione predisposto dalla Direzione AA.GG. e Legali

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo
Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Procedere, ex art. 25 del vigente CCNL della dirigenza medica del servizio sanitario nazionale, al rimborso delle spese legali, sostenute dal già dipendente, matricola 651, indagato in ordine ai reati di cui agli artt.590 e 113 c.p. nel procedimento penale n. 1278/2009 R.G.N.R. Procura della Repubblica di Ragusa, conclusosi con Sentenza del GUP N.35/11 del 30/03/2011;

Imputare il complessivo costo di €. 1.756,71 sul CE 50903020108 aut. n. _____ dell'esercizio finanziario in corso

DFP 2133/11

Data _____		Esercizio <u>2011</u>	
Importo	Autorizzato <u>Aut. 1998/11</u>	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... 